

CCCXXXV SEDUTA
(ANTIMERIDIANA)
GIOVEDÌ 5 LUGLIO 1956

Presidenza del Presidente **CORRIAS**

INDICE

	Pag.
Assenze per più di cinque giorni	6153
Proposte di legge: «Contributi per l'acquisto di grano selezionato per seme» (113) e: «Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate». (114) (Continuazione della discussione abbinata e approvazione del testo unificato proposto dalla Commissione):	
ZUCCA	6154-6155-6157
AZZENA	6154-6158
TORRENTE	6154-6155-6156
SASSU	6155-6156-6157-6158
ASQUER	6155
CASU	6155-6158
COVACIVICH	6156
PRESIDENTE	6156-6160
SERRA	6156
CHERCHI	6157-6159
MUSIO, Assessore tecnico all'agricoltura e foreste (Votazione segreta)	6159
(Risultato della votazione)	6160
Varie:	
SANNA	6153
PRESIDENTE	6153-6160
MELIS	6160

La seduta è aperta alle ore 11 e 35.

DESSANAY, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Assenze per più di cinque giorni.

PRESIDENTE. Comunico i nomi dei consiglieri regionali che si sono astenuti dall'inter-

Pag. venire alle sedute per più di cinque giorni consecutivi: Carloni, undicesima assenza; Sotgiu Girolamo, decima assenza; Puligheddu, nona assenza; Murgia, sesta assenza.

Varie.

SANNA (P.S.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su quale argomento, onorevole Sanna?

SANNA (P.S.I.). Per un chiarimento.

PRESIDENTE. Se non è sull'ordine del giorno, le do la parola al termine della seduta.

SANNA (P.S.I.). Preferirei adesso.

PRESIDENTE. Onorevole Sanna, abbiamo instaurato la prassi che, se non si tratta di chiarimenti sull'ordine del giorno, la parola viene concessa al termine della seduta. Comunque, in via del tutto eccezionale, ha facoltà di parlare.

SANNA (P.S.I.). Molti colleghi hanno letto sulla stampa alcune frasi ingiuriose che sarebbero state pronunciate dall'onorevole Costa, Assessore all'industria, commercio e rinascita, nei confronti del Consiglio regionale. La mia richiesta, onorevole Presidente, mira ad investire lei della questione, nel senso che noi preghiamo la Presidenza di accertare se l'onorevole Co-

sta, parlando nel Consiglio comunale di Sassari, abbia effettivamente pronunciato la frase che la stampa gli attribuisce. Siamo certi che, se tali notizie rispondono al vero, l'onorevole Presidenza saprà energicamente richiamare all'ordine colui che si è reso colpevole di questa grave mancanza nei confronti del Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Sono a conoscenza della notizia stampa alla quale lei si riferisce, onorevole Sanna, e mi riservo di accertare la verità dei fatti non appena l'onorevole Costa tornerà in Consiglio. Se dovesse tardare, mi incaricherò di svolgere in altro modo le indagini del caso. La Presidenza non mancherà di provvedere e di tenere informato il Consiglio.

Continuazione della discussione abbinata della proposta di legge: «Contributi per l'acquisto di grano selezionato per seme» (113) e della proposta di legge: «Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate» (114), ed approvazione del testo unificato proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione abbinata della proposta di legge: «Contributi per l'acquisto di grano selezionato per seme» e della proposta di legge: «Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate».

Il Consiglio ha ieri, discutendo il testo unificato proposto dalla Commissione, approvato l'articolo 1, ed iniziato l'esame dell'articolo 2. Prosegue pertanto la discussione dell'articolo 2, al quale sono stati presentati quattro emendamenti.

Si dia di nuovo lettura dell'articolo e degli emendamenti.

DESSANAY, Segretario:

Art. 2

I contributi di cui all'articolo precedente non potranno essere superiori, per il grano duro o tenero, alla metà del prezzo fissato per l'ammasso per contingente mentre per le sementi orticole l'Assessorato all'agricoltura fisserà anno per anno la misura del contributo che non potrà superare le lire 5.000 per ogni beneficiario.

Ciascun coltivatore diretto potrà beneficiare del contributo per non più di un quintale di grano ogni triennio.

«Emendamento Zucca - Cherchi:

«Aggiungere alla fine "...ogni cooperativa agricola potrà beneficiare del contributo per non più di 5 quintali di grano ogni triennio"».

«Emendamento Serra - Casu:

«Aggiungere alla fine "...ogni cooperativa agricola potrà beneficiare del contributo per non più di un quintale di grano per ogni triennio, con esclusione dei soci che ne abbiano già beneficiato"».

«Emendamento sostitutivo parziale Sassu - Covacivich:

«Sostituire alle parole "alla metà del prezzo fissato per l'ammasso per contingente", le parole "alla metà del prezzo del grano stabilito dal Consorzio agrario"».

«Emendamento Torrente - Cherchi:

«Sopprimere il primo comma fino alla parola "mentre"».

ZUCCA (P.S.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.). Signor Presidente, io e il collega Cherchi ritireremo il nostro emendamento se verrà approvato quello Serra - Casu.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Azzena. Ne ha facoltà.

AZZENA (D.C.). Preciso che nell'emendamento Sassu - Covacivich deve leggersi: «al prezzo di mercato per le sementi selezionate».

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Torrente. Ne ha facoltà.

TORRENTE (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la precisazione fatta or ora dal collega Azzena è giunta opportuna, a sostegno dell'emendamento da me presentato assieme al collega Cherchi. Infatti, se è vero che si vuol

modificare la prima parte dell'articolo 2 nel senso di concedere un contributo pari alla metà del prezzo del grano da seme corrente sul mercato, la prima parte del primo comma dell'articolo 2 diventa allora una inutile ripetizione, perchè il concetto è già stabilito chiaramente nell'articolo 1 che abbiamo approvato ieri sera. Nell'articolo 1 si parla infatti di un contributo del 50 per cento del prezzo di acquisto delle sementi selezionate, ed il prezzo d'acquisto è appunto il prezzo di mercato.

Il nostro emendamento, che propone la soppressione della prima parte del primo comma dell'articolo 2 è pertanto informato allo stesso concetto che sta alla base dell'emendamento Sassu - Covacovich con la modifica precisata da Azzena. Posso aggiungere un'altra considerazione; che, cioè, un altro limite alla misura del contributo per l'acquisto di grano selezionato è contenuto nel secondo comma dello stesso articolo 2, dove è detto che ciascun coltivatore diretto potrà beneficiare del contributo per non più di un quintale di grano ogni triennio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.). Voglio osservare che il prezzo d'acquisto non è un dato obiettivo. Chiunque può affermare di aver pagato un qualsiasi prezzo d'acquisto, facendosi magari rilasciare delle ricevute false allo scopo di truffare la Regione. Gli unici dati obiettivi sono il prezzo medio di mercato o il prezzo d'ammasso per contingente.

TORRENTE (P.C.I.). Ma l'articolo 1 ormai è approvato.

ZUCCA (P.S.I.). D'accordo. Ma noi dobbiamo, ed è questo che volevo dire, fissare nell'articolo 2 un criterio obiettivo per la determinazione del prezzo al quale commisurare il contributo. Bisogna scegliere, come dicevo, tra prezzo medio di mercato e prezzo d'ammasso per contingente. Altri dati obiettivi non esistono.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sassu. Ne ha facoltà.

SASSU (D.C.). Aggiungo che il prezzo di acquisto è in realtà il prezzo medio di mercato, che, per il grano selezionato, va dalle 10 alle 12 mila lire il quintale. Il prezzo d'ammasso per contingente è invece di 8.050 lire il quintale.

TORRENTE (P.C.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRENTE (P.C.I.). Mi pare, signor Presidente, onorevoli colleghi, che noi corriamo il rischio di fare una legge peggiore di quella dello Stato. Innanzitutto perchè nella legge dello Stato si parla di contributo fino al 50 per cento del prezzo d'acquisto, e noi non voteremo mai una legge regionale nella stessa materia che dia ai contadini meno di quello che dà lo Stato. In secondo luogo, il principio del riferimento al prezzo d'acquisto, che abbiamo già sancito ed approvato nell'articolo 1, non ha determinato nessun inconveniente nell'applicazione della legge dello Stato, che è in vigore già da due anni, ed io non capisco perchè non dovrebbe andar bene per la nostra legge. Non è possibile accettare la dizione «prezzo medio di mercato» perchè non esiste nessun organo, oggi, che stabilisca il prezzo medio di mercato.

ASQUER (P.S.I.). C'è la Camera di commercio.

TORRENTE (P.C.I.). Allora diciamo: al prezzo stabilito dalla Camera di commercio, ma non diciamo «prezzo medio di mercato». Del resto, anche i contributi che la Regione concede per l'acquisto di macchine ed attrezzi agricoli sono commisurati al prezzo d'acquisto. E si tratta di milioni, non delle poche migliaia di lire previste dal provvedimento in discussione. Mi sembra, insomma, che stiamo facendo una lunga questione per un'inezia.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Casu. Ne ha facoltà.

CASU (P.S.d'A.). Signor Presidente, ono-

revoli colleghi, io condivido l'affermazione fatta dall'onorevole Torrente: stiamo discutendo su un'inezia. La Commissione si era preoccupata di riferire la determinazione della misura del contributo ad un dato certo, ed aveva perciò scelto il prezzo fissato dall'ammasso per contingente. Ma è giusta l'osservazione fatta dall'onorevole Sassu che il prezzo del grano d'ammasso è molto più basso del prezzo di mercato. Sennonchè, per i grani selezionati, sarebbe più esatto parlare di prezzo di monopolio anzichè di prezzo di mercato, perchè essi vengono prodotti, appunto, in regime di virtuale monopolio per ogni singola qualità, ed il prezzo varia, infatti, da qualità a qualità, da località a località, da proprietario a proprietario.

Io ritengo che la miglior soluzione sia quella di affidare la determinazione del prezzo al Comitato provinciale dell'agricoltura, il quale, a differenza dei Consorzi agrari, non è parte interessata nel mercato, e, per la sua composizione, dà effettivamente la miglior garanzia.

SASSU (D.C.). D'accordo.

TORRENTE (P.C.I.). D'accordo.

COVACIVICH (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVACIVICH (D.C.). Debbo riconoscere che il nostro emendamento, presentato ieri sera, è stato compilato un po' affrettatamente. Mi pare che la formula suggerita dall'onorevole Casu, che soddisfa senz'altro i presentatori dell'emendamento, possa essere adottata con una dizione che accontenti tutti. L'importante per i presentatori è questo: che si stabilisca un prezzo che non sia quello indicato dalla proposta di legge, perchè certamente esso è inferiore all'effettivo costo del grano selezionato.

TORRENTE (P.C.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRENTE (P.C.I.). Noi accettiamo l'emendamento Sassu-Covacivich, purchè sia modifi-

cato secondo la proposta dell'onorevole Casu, cioè: «la metà del prezzo del grano stabilito dal Comitato provinciale dell'agricoltura».

COVACIVICH (D.C.). «Stabilito anno per anno dal Comitato provinciale dell'agricoltura».

TORRENTE (P.C.I.). Ma bisogna aggiungere... (*Interruzioni*).

Bisognerebbe sospendere per qualche minuto, allo scopo di trovare la dizione meglio rispondente.

PRESIDENTE. Onorevole Casu, veda lei di formulare questo emendamento, mentre andiamo avanti nell'esame degli articoli successivi, riservandoci di tornare alla fine sull'articolo 2.

SERRA (D.C.). Prego di tener conto che all'emendamento Serra - Casu bisogna aggiungere: «per ciascun socio coltivatore».

PRESIDENTE. Va bene, ne terremo conto, onorevole Serra.

Si dia lettura dell'articolo 2 *bis*.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 2 *bis*

Ai fini della presente legge è considerato coltivatore diretto colui che coltiva i fondi gestiti prevalentemente col lavoro proprio e dei familiari.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 3

Le domande per fruire dei benefici della presente legge devono essere indirizzate agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, i quali accertata la condizione

del richiedente, rilasceranno dichiarazione di nulla osta per l'acquisto.

I contributi saranno concessi e liquidati dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Il pagamento dei contributi concessi all'agricoltore in applicazione della presente legge può essere disposto a favore della ditta venditrice della semente quando l'agricoltore interessato ne abbia fatto richiesta contestuale nella domanda e sempre che il prezzo da lui pagato alla ditta medesima risulti ridotto in misura corrispondente al contributo spettantegli.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

DESSANAY, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Torrente - Cherchi:

«Aggiungere dopo il primo comma: "le domande devono essere corredate di una dichiarazione del Sindaco del Comune di residenza attestante la condizione del richiedente se trattasi di coltivatore diretto singolo o del certificato di iscrizione nel registro prefettizio se trattasi di cooperativa agricola"».

Emendamento soppressivo parziale Torrente - Cherchi:

«Sopprimere nel primo comma la frase: "accertata la condizione del richiedente"».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cherchi per illustrare questi emendamenti.

CHERCHI (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, i due emendamenti sono strettamente legati l'uno all'altro. Abbiamo voluto precisare il modo di accertamento della qualifica e delle condizioni di accettabilità delle domande dei richiedenti, e proponiamo perciò la soppressione della formula «accertata la condizione del richiedente», che è troppo generica. E' bene che il richiedente conosca, attraverso la legge stessa, di quali documenti debbono essere corredate le domande. Si facilita in tal modo

anche il compito degli Ispettorati agrari, e si rende più spedito l'espletamento delle pratiche. Tanto più che questa legge non prevede la emanazione di un regolamento.

SASSU (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SASSU (D.C.). Non concordo con l'emendamento aggiuntivo, per quanto riguarda l'attribuzione ai Sindaci della funzione di rilasciare attestati sulla qualità dei richiedenti. Non dimentichiamo che il Sindaco è anche legato a correnti politiche. Mi sembra molto più logico e più opportuno affidare tali funzioni agli Ispettorati agrari.

ZUCCA (P.S.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.). Mi stupisce che il collega Sassu abbia così scarsa fiducia nei Sindaci, ma mi stupisce ancor di più che egli affermi che l'Ispettorato agrario possa espletar meglio la funzione in questione. Com'è possibile che un Ispettorato agrario conosca tutti i coltivatori diretti e tutti i operatori della Provincia? Quale significato avrebbe, se così fosse, la formula del testo: «accertata la condizione dei richiedenti»? Si accerta qualcosa che ancora non si conosce, non quel che già si conosce. Il che significa che l'Ispettorato agrario dovrà necessariamente rivolgersi ad una autorità locale per fare quell'accertamento. E a chi dunque? Al Parroco? Al Maresciallo dei carabinieri? Mi pare ovvio che debba rivolgersi al Sindaco, il quale, onorevole Sassu, se rilascia una dichiarazione falsa, lo fa nella sua qualità di autorità costituita, a suo gravissimo rischio, quindi... (*Interruzione del consigliere Sassu*). Onorevole Sassu, è la legge penale che così stabilisce. Del resto, nulla vieta all'Ispettorato agrario, quando abbia dei dubbi sulla dichiarazione di un Sindaco, di svolgere i suoi accertamenti, come si fa, del resto, da parte di tutti gli uffici in casi consimili. L'attestazione del Sindaco deve va-

lere, cioè, fino a prova contraria. Se vogliamo agevolare la concessione di questi contributi (ed era questa la preoccupazione da me espressa ieri), se vogliamo rendere più snella la procedura, non costringiamo gli Ispettorati agrari ad accertare per tutti i richiedenti se sono o no coltivatori diretti. Quel che fa andare le pratiche per le lunghe sono proprio questi accertamenti, fatti con il personale scarsissimo che hanno a disposizione gli Ispettorati agrari. Ricordiamoci che lo scopo di questa legge è quello di promuovere, attraverso facilitazioni economiche, la diffusione ed il maggior uso di sementi selezionate. Evitiamo, dunque, per quanto è possibile, di creare intralci e difficoltà.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Casu. Ne ha facoltà.

CASU (P.S.d'A.). Ritengo anch'io che l'emendamento Torrente - Cherchi semplifichi notevolmente il lavoro degli Ispettorati agrari e che siano infondate le preoccupazioni espresse dal collega Sassu.

Gli Ispettorati agrari, che già devono esaminare migliaia di domande in relazione ad altre provvidenze, se dovessero anche fare gli accertamenti...

SASSU (D.C.). Gli Ispettorati agrari sono in possesso di tutti gli elementi necessari.

CASU (P.S.d'A.). No, onorevole Sassu, non è così. Posso dirglielo io, che ci sono in mezzo. Gli Ispettorati agrari dovrebbero mandare funzionari sul posto per ogni accertamento, con quanto spreco di tempo e di lavoro è facile intendere.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Azzena. Ne ha facoltà.

AZZENA (D.C.). Una prima osservazione circa l'emendamento Torrente - Cherchi. Dico che indubbiamente non può essere sottovalutata l'importanza e la serietà di un certificato del Sindaco, di un qualunque Sindaco di qualsiasi colore politico, attestante la qualità di colti-

vatore diretto del richiedente, perchè un Sindaco deve sapere che nel rilasciare un certificato di quel tipo, di qualunque tipo, assume una responsabilità anche di natura penale, come giustamente osserva il collega Zucca.

Voglio però far presente che, se approviamo l'emendamento aggiuntivo (che personalmente ritengo superfluo, ma che non avrei, comunque, grande difficoltà ad accettare), non dobbiamo approvare poi anche quello soppressivo. Infatti, se noi sopprimiamo la frase: «accertata la condizione del richiedente», ne viene di conseguenza che, praticamente, la domanda resta — virtualmente — rivolta al Sindaco. Dovrebbe essere lo stesso Sindaco, praticamente, a dare l'autorizzazione, perchè l'articolo, al primo comma, dopo la soppressione di questa parte, suonerebbe così: «Le domande per fruire dei benefici della presente legge, devono essere indirizzate agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, i quali rilasceranno dichiarazione di nulla osta per l'acquisto». Il che genererebbe, oltretutto, in tutti i coltivatori diretti, la fiducia che basti fare la domanda, per un qualsiasi quantitativo, per ottenere tutto quel che si chiede. L'emendamento soppressivo può essere accolto (ed io sarei favorevole senza riserve) solo se non verrà accettato quello aggiuntivo. In tal caso si tratterebbe di eliminare una precisazione che è certamente superflua, perchè è norma universale e costante che chi fa una richiesta deve produrre i titoli in base ai quali la richiesta stessa è stata fatta.

Ancora un'osservazione. L'ultimo comma è compilato in modo, l'ultima parte specialmente, troppo complicato. Un coltivatore che non ha i mezzi per pagare subito può accordarsi con un fornitore per la cessione immediata del contributo della Regione e per il pagamento della differenza con qualche dilazione. Ora, chiedere che accordi del genere siano perfezionati fino all'ultima lira prima ancora che la Regione conceda il contributo, mi pare chiedere troppo. Rileggiamo il testo: «Il pagamento dei contributi concessi all'agricoltore in applicazione della presente legge può essere disposto a favore della ditta venditrice della semente quando l'agricoltore interessato ne abbia fatto richiesta con-

testuale nella domanda». Ecco, a me pare che basti fermarsi qui, perchè il resto contiene, innanzitutto, una inesattezza laddove si parla di «prezzo da lui pagato alla ditta» anzichè di «quota del prezzo da lui...» eccetera; eppoi, come ho già detto, ciò comporta un notevole appesantimento della pratica.

Poichè non ho presentato formale emendamento soppressivo, propongo che questo comma venga votato per divisione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cherchi. Ne ha facoltà.

CHERCHI (P.C.I.). Noi possiamo accettare la proposta or ora formulata dal collega Azzena circa il mantenimento nell'articolo del riferimento all'accertamento delle condizioni del richiedente, da parte degli Ispettorati agrari, e quindi ritirare il nostro emendamento soppressivo parziale. Però insistiamo sull'emendamento aggiuntivo, perchè ci sembra che in questo modo facilitiamo il lavoro stesso degli Ispettorati agrari, i quali, come dice giustamente il collega Azzena, in qualche modo debbono fare i loro accertamenti. E la maniera più diretta di accertarsi è proprio questa: di controllare l'attestato della condizione di coltivatore diretto per i singoli e l'iscrizione al registro prefettizio per le cooperative. Ora, mettere in dubbio la validità di un attestato del Sindaco mi pare che sia fuori luogo, anche perchè i Sindaci sono Presidenti delle Commissioni comunali di accertamento anagrafico, le quali, integrate dall'ultima legge sulle Mutue dei coltivatori diretti, devono registrare anche la condizione di coltivatore diretto degli iscritti. Noi insistiamo dunque sull'emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta sugli emendamenti?

MUSIO, *Assessore tecnico all'agricoltura e foreste*. La Giunta accetta gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto in votazione i primi due commi dell'articolo 3 con l'intesa che l'emendamento soppressivo parziale Torrente -

Cherchi si intende ritirato. Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati).

Metto in votazione la prima parte del terzo comma, fino alle parole «ne abbia fatto richiesta contestuale nella domanda», secondo la proposta Azzena. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Metto in votazione la restante parte dell'articolo. Chi l'approva alzi la mano.

(Non è approvata).

Metto infine in votazione l'emendamento aggiuntivo Torrente - Cherchi. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 4

Il contributo deve essere restituito se il concessionario non impieghi le sementi nella sua azienda per la semina, o sia inadempiente agli altri obblighi eventualmente imposti nella concessione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4 bis.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 4 bis

Le spese per l'applicazione della presente legge graveranno sul capitolo 154 del bilancio 1956 e su quelli corrispondenti dei bilanci successivi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Torniamo all'articolo 2. L'emendamento ora presentato dagli onorevoli Casu e Covacovich

suona così: «Sostituire alla frase "alla metà del prezzo fissato per l'ammasso per contingente" la seguente frase "alla metà del prezzo delle sementi selezionate riconosciuto, anno per anno, dal Comitato provinciale dell'agricoltura"». Mi pare che non vi sia bisogno di illustrazione perchè la discussione precedente è stata esauriente. L'emendamento Sassu - Covacivich e l'emendamento soppressivo parziale Torrentè - Cherchi sono ritirati. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale Casu - Covacivich. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la restante parte dell'articolo. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Vi è poi l'emendamento aggiuntivo Serra - Casu, così dicente: «e le cooperative per ciascun socio coltivatore potranno beneficiare per non più di un quintale di grano per ogni triennio con esclusione dei soci che ne abbiano già beneficiato». Lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Decade, di conseguenza, l'emendamento Zucca - Cherchi.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul testo unificato proposto dalla Commissione.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	41
votanti	40
maggioranza	21
favorevoli	37
contrari	3
astenuiti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarella - Asquer - Azzena - Borghero - Brotzu - Cadeddu - Caput - Cardia - Casu - Cerioni - Cherchi - Colia - Corona Loddo Claudia - Cossu - Co-

vacivich - De Magistris - Deriu - Dessanay - Falchi Pierina - Fancello - Filigheddu - Fiori - Floris - Gardu - Giua Eljo - Ibba - Lay - Melis - Muretti - Nioi - Pirastu - Pisano - Prevosto - Puligheddu - Sanna - Sassu - Serra - Stara - Torrente - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Corrias).

Varie.

MELIS (P.S.d'A.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELIS (P.S.d'A.). Onorevole Presidente, negli scorsi giorni la Corte Costituzionale ha emesso due sentenze che hanno un particolare interesse per la Regione Sarda, perchè si riferiscono a due nostre leggi impugnate dal Governo centrale. Personalmente io, e credo i colleghi del Consiglio, ne abbiamo avuto notizia soltanto attraverso le sommarie indicazioni della stampa. Ma è evidente che abbiamo interesse ad avere il testo completo e ad averlo con quella maggiore sollecitudine che il Consiglio forse, attraverso i suoi organi, può esplicitare rispetto alla pubblicazione, che potrà avvenire chissà quando, in atti ufficiali, di queste sentenze. Dunque, oggetto della mia richiesta è appunto questo: una preghiera alla Presidenza del Consiglio e alla Segreteria generale perchè sia reperita nei termini più solleciti la stesura originale e completa delle due sentenze e messa in copia a disposizione dei consiglieri regionali.

PRESIDENTE. Onorevole Melis, non appena perverrà la comunicazione da parte della Corte Costituzionale delle decisioni emesse riguardo alle due leggi impugnate, sarà senz'altro mia premura fare in modo che i consiglieri possano averne subito una copia. Per il momento ancora nessuna notizia ufficiale è pervenuta alla Presidenza del Consiglio.

I lavori proseguiranno questo pomeriggio alle ore 17 e 30.

La seduta è tolta alle ore 12 e 40.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1956